

## ALLEGATO SUB G) DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

### SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO

PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI IGIENE AMBIENTALE  
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI **BARLASSINA**

#### Tra

il Comune di **Barlassina**, con sede in Barlassina (MB), Via .....,  
Codice Fiscale n. ...., partita IVA n. .... (di  
seguito, "Comune"), in persona del ....., nato a  
..... il ....., domiciliato presso il Municipio, tale  
nominato con Decreto Sindacale n. .. del .....

e

la società Gelsia Ambiente S.r.l. (di seguito, "**Società**" ovvero anche  
"**Gestore**"), con sede legale in Desio (MB), via Caravaggio 26/A, Codice  
Fiscale/Partita IVA n. 04153040961, in persona dell'Ing. Antonio Giuseppe  
Capozza, Codice Fiscale CPZNNG75A31L175J, nato a Tirano (SO) il  
31/01/1975, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale  
interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse della  
predetta Società nella sua qualità di Direttore Generale, a ciò autorizzato  
in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di  
Amministrazione n. 33 in data 10/05/2018,

#### Premesso che

- il servizio di igiene ambientale costituisce attività di pubblico interesse da affidare nel rispetto della vigente normativa, nazionale e comunitaria, in materia di servizi pubblici locali;
- all'interno del territorio del Comune i poteri di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle modalità di svolgimento del servizio di igiene ambientale spettano al medesimo Comune, che li esercita con le modalità previste nel presente contratto;
- Gelsia Ambiente S.r.l. è una società a capitale misto, resa tale a seguito dell'aggiudicazione di una procedura di "gara a doppio oggetto", indetta ed esperita dalla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, alla costituenda ATI tra A2A Ambiente S.p.A, AMSA S.p.A. e Aprica S.p.A., società che, per

legge di gara, hanno tra loro costituito la “società veicolo” A2A INTEGRAMBIENTE S.R.L. che è divenuta socio privato della stessa Gelsia Ambiente, con conseguente suo ingresso nella relativa compagine sociale a seguito della sottoscrizione di capitale al medesimo riservato;

- Gelsia Ambiente risulta attiva nell’ambito di diversi comuni delle Province di Monza e Brianza, Como e Milano e svolge per conto degli stessi attività di gestione della raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento strade, gestione delle piattaforme ecologiche e degli smaltimenti;
- con delibera di Giunta Comunale n. .... del ..... il Comune manifestava interesse a poter rientrare tra i Comuni affidanti, per tutte le attività ricomprese nel servizio di igiene urbana via via che i singoli affidamenti attualmente in corso fossero andati a naturale scadenza, subordinatamente a successiva e autonoma decisione del Consiglio Comunale e all’imprescindibile esame/verifica da parte dello stesso circa: i) la convenienza economica del servizio offerto dalla società Gelsia Ambiente S.r.l. una volta trasformata in società mista; ii) gli oneri motivazionali e procedurali richiesti dalla normativa vigente per l’adesione al progetto in narrativa, anche in ordine alla necessità o meno di acquisire una partecipazione azionaria nella società AEB S.p.A., che controlla Gelsia Ambiente S.r.l.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. ... del ..... è stato affidato alla predetta società, per una durata di ... (.....) anni e, comunque, fino al 31/07/2028, il servizio di gestione della piattaforma ecologica e di smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base di contratto di servizio approvato con la medesima deliberazione;
- quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguirsi da parte di Gelsia Ambiente S.r.l., restando espressamente confermato che la stessa ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- Gelsia Ambiente S.r.l. ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

**Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue**

## Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente contratto di servizio (di seguito, “**Contratto**”) disciplina i rapporti tra Comune e Gestore, ai fini dello svolgimento, da parte della Società, del servizio di igiene ambientale (di seguito, “**Servizio**”), da prestarsi all’interno del territorio del Comune.
2. Il Servizio è esercitato con diritto di esclusiva dal Gestore su tutto il territorio comunale.
3. Nel corso della durata dell’affidamento il Gestore sarà tenuto a eseguire le attività e a rendere i servizi dettagliatamente specificati nel Capitolato Speciale Prestazionale (di seguito, “**CSP**”), allegato *sub* “A” al Contratto.
4. Le prestazioni di seguito indicate che presentano il simbolo “☒” vengono erogate con effetto dal ....., mentre tutte le altre sono da considerarsi opzionali e possono essere attivate anche in un momento successivo, previo specifico accordo tra le Parti.

*(contrassegnare con “☒” il servizio da attivare contestualmente alla sottoscrizione del Contratto)*

### Servizi di spazzamento e lavaggio strade

- spazzamento stradale meccanizzato;
- pulizia manuale;

### Servizi di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate e indifferenziate

- raccolta a domicilio e trasporto delle frazioni differenziate e indifferenziate;
- raccolta a domicilio e trasporto delle frazioni differenziate e indifferenziate con sistema sacco Rfid;
- forniture materiali;
- raccolta a domicilio e trasporto della frazione verde da raccolta differenziata (sfalci e potature);

*oppure*

- raccolta a domicilio a chiamata e trasporto della frazione verde da raccolta differenziata (sfalci e potature);
- raccolta a domicilio di olii vegetali esausti (utenze non domestiche);
- raccolta a domicilio di pannolini e pannoloni;
- raccolta e trasporto di pile esauste;
- raccolta e trasporto di farmaci e medicinali scaduti o inutilizzati;
- raccolta domiciliare a chiamata e trasporto di ingombranti;
- gestione della piattaforma ecologica;
- trasporti dalla piattaforma ecologica agli impianti di destino;

### Servizi di intermediazione per il trattamento e recupero finale dei rifiuti

- smaltimento dei rifiuti indifferenziati urbani;
- recupero della frazione organica (FORSU);
- trattamento e recupero dei rifiuti vegetali (sfalci e potature);
- selezione delle raccolte contenute nel multi-materiale leggero (plastica e lattine da avviare a recupero);
- selezione delle raccolte contenute nel multi-materiale pesante (plastica, e lattine da avviare a recupero, carta e cartone);
- conferimento della raccolta mono-materiale di carta e cartone da avviare a recupero;
- conferimento della raccolta degli imballaggi in vetro da avviare a recupero;
- trattamento e recupero del legno proveniente da raccolta differenziata;
- trattamento e recupero dei toner;
- trattamento e recupero degli oli vegetali;
- trattamento e recupero degli oli minerali;
- trattamento e smaltimento dei rifiuti tossico/nocivi provenienti da utenze domestiche;
- trattamento e recupero dei rifiuti inerti;
- trattamento e recupero del vetro in lastre;
- cernita e smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti;
- cernita e recupero dei rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale meccanizzato;
- smaltimento dei farmaci scaduti provenienti dalla raccolta differenziata;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
- smaltimento RAEE;
- smaltimento indumenti smessi;

### Servizi accessori per l'incremento della raccolta differenziata

- pacchetto "RFID" per la misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati urbani e speciali assimilati conferiti dai singoli utenti;
- campagna di educazione ambientale rivolta ai cittadini;
- campagna di educazione ambientale rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie;
- fornitura e distribuzione domiciliare sacchi per la raccolta differenziata;
- fornitura e distribuzione sacchi per la raccolta differenziata mediante distributori automatici;

### Servizi commerciali

- accertamento, applicazione e riscossione della tariffa o tributo relativa al Servizio di igiene ambientale;
- commercializzazione di tutti i rifiuti urbani (servizio di intermediazione);

Altri servizi

- attività di vigilanza ecologica e accertamento infrazioni;
  - rimozione rifiuti abbandonati pericolosi e non;
  - pronto intervento ambientale;
  - commercializzazione rifiuti valorizzabili;
  - controllo servizio igiene urbana erogato da terzi;
  - diserbo chimico e meccanico;
  - altri servizi.
5. Il Gestore eroga il Servizio secondo i termini, le condizioni e modalità indicate nel Contratto e nei suoi allegati, oltreché nella più completa osservanza dei principi che regolano la parità di trattamento degli utenti e nella più assoluta trasparenza, nonché sotto il controllo e la vigilanza del Comune.
6. La gestione del Servizio sarà effettuata dalla Società in piena autonomia organizzativa e a completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nel Contratto.

## **Articolo 2 - Corrispettivo**

1. Il corrispettivo annuo spettante al Gestore per l'erogazione del Servizio è determinato, in relazione alle attività concretamente affidate, nella misura riportata nel Piano Economico di Gestione (di seguito, "PEG") di cui all'allegato *sub "B"*. Resta espressamente inteso fra le Parti che il Gestore non potrà pretendere alcun compenso dal Comune in ragione dell'erogazione del Servizio, ad eccezione di quanto stabilito nel predetto allegato B o di ulteriori accordi intervenuti tra le Parti.
2. I proventi derivanti dalla commercializzazione e vendita dei prodotti recuperati, nonché i contributi erogati dai Consorzi di filiera del CONAI, per le attività di raccolta differenziata e per le attività di recupero, se percepiti dal Gestore, vengono considerati quale voce di ricavo da sottrarre ai costi. Al raggiungimento di un valore di raccolta differenziata pari al 75% (settantacinque per cento), la quota aggiuntiva dei proventi da commercializzazione e dei contributi CONAI rispetto a quelli sino ad allora percepiti sarà riconosciuta nella misura del 50% (cinquanta per cento) al Gestore a titolo di premialità per il risultato conseguito.

3. Le Parti riconoscono che la definizione del corrispettivo di cui al presente articolo mira a perseguire l'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.
4. Il Gestore, nel rispetto del criterio di cui al precedente comma, provvederà a elaborare, di anno in anno, il Piano Economico-Finanziario (di seguito, "PEF"), secondo i criteri individuati dal Comune e in conformità alla normativa vigente.
5. Il PEF di ciascun anno dovrà essere predisposto sulla base del PEG, in modo tale da verificare la sua permanente idoneità ad assicurare il perseguimento e mantenimento nel tempo dell'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; in particolare, una volta trascorso il primo biennio di gestione, su semplice richiesta del Gestore secondo le modalità di cui al successivo articolo 23, al manifestarsi di squilibri finanziari, derivanti da mutamenti delle norme legislative, regolamentari o di regolazione, riguardanti l'organizzazione del Servizio, si darà corso a una revisione concordata del PEG oltre che, occorrendo, del PEF annuale e del Contratto, nonché all'adeguamento del corrispettivo e alla determinazione delle nuove condizioni di equilibrio.
6. Il Gestore si impegna ad aumentare, estendere o variare, a richiesta del Comune, anche in dipendenza di adempimenti correlati alla applicazione della tariffa o tributo, i servizi indicati nel precedente articolo 1.
7. In tali ipotesi, il corrispettivo sarà determinato in funzione delle risultanze di una dettagliata relazione tecnico-economica da predisporre a cura del Gestore e da approvarsi da parte del Comune.

### **Articolo 3 - Durata**

1. L'affidamento disciplinato dal Contratto decorrere dal ..... o dalla successiva data, fatta constatare da apposito verbale in contraddittorio, di effettivo inizio della gestione, e fino al 31/07/2028. La durata dell'affidamento, in caso di interruzioni del Servizio dovute a Eventi di Forza Maggiore di cui ai numeri 2, 3 e 4 del comma 2 del successivo articolo 11, accertate e riconosciute dalle Parti secondo quanto stabilito dal medesimo articolo 11, sarà prorogata per un periodo corrispondente alla somma di dette sospensioni. Il Contratto non è comunque rinnovabile.
2. Le Parti, in occasione delle revisioni di cui al comma 5 del precedente articolo 2, si impegnano a valutare e prendere in considerazione le modifiche al testo del Contratto che dovessero essere proposte dalle

Parti stesse e che risultassero necessarie per adeguare il Contratto stesso alle esigenze di sviluppo civile ed economico della comunità locale.

3. Il Contratto cesserà di avere efficacia alla scadenza del termine stabilito al precedente comma 1, senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune.
4. Il Gestore è in ogni caso impegnato a garantire, dopo la scadenza del Contratto per un massimo di 6 (sei) mesi o comunque nelle more della procedura per un nuovo affidamento, la continuità del Servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione e fino all'affidamento dello stesso ad altro gestore da parte del Comune nel rispetto della normativa in materia di servizi pubblici locali all'epoca vigente.
5. Qualora l'affidamento disposto nei confronti del Gestore dovesse decadere in forza di previsioni normative e/o disposizioni amministrative vincolanti per il Comune, o in dipendenza di scelte organizzative del servizio, a livello di area vasta, imposte dalla Regione in forme e modi da determinare necessariamente la deprivatione di efficacia dell'affidamento medesimo, il Contratto sarà da intendersi risolto *ex art. 1353 c.c.* e il Gestore avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato per l'esecuzione del servizio fino al momento della risoluzione stessa, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 17. Resta inteso tra le Parti che in tale evenienza il Gestore non potrà vantare nei confronti del Comune alcuna ulteriore pretesa economica sotto qualunque forma prospettata (espressamente comprese, ma solo a titolo esemplificativo, domanda di risarcimento del danno, domanda di indennizzo, domanda di ulteriori compensi).

#### **Articolo 4 - Principi generali e obiettivi del Servizio**

1. Il Servizio ha natura di servizio pubblico, deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dal Gestore alle condizioni previste dal Contratto e dal CSP, in conformità agli indirizzi del Comune, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti delle Autorità e degli Enti a vario titolo competenti, dei regolamenti, delle direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche emanate dagli organismi nazionali e internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento nell'ordinamento italiano.

## **Articolo 5 - Consegna**

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, il Gestore dovrà prendere in consegna gli impianti e le eventuali altre dotazioni e attrezzature funzionali alla gestione del Servizio, e ciò per tutta la durata del Contratto stesso. Della consistenza di tali beni nonché delle operazioni di consegna, svolte da soggetti incaricati dalle Parti, verrà dato conto in un apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalle medesime Parti.
2. Nel corso della gestione del Servizio, la Società è tenuta a curare l'aggiornamento dello stato di consistenza di cui al precedente comma.
3. Alla scadenza o alla cessazione anticipata del Contratto, i beni di cui al presente articolo, di proprietà comunale, rientrano nella disponibilità del Comune.

## **Articolo 6 - Investimenti**

1. Oltre agli investimenti necessari per adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto, il Comune ha la facoltà di richiedere al Gestore di realizzare impianti, strutture o ulteriori investimenti connessi al Servizio. Tali opere, previo accordo tra le Parti, dovranno essere realizzate dal Gestore a propria cura e spese, sulla base di specifici progetti tecnico-economici predisposti dal Gestore stesso e inseriti nel PEG e appositamente approvati dagli organi competenti.
2. Gli investimenti ricadenti in detta categoria già previsti alla data di sottoscrizione del Contratto sono riportati nell'allegato *sub "C"*. La richiesta da parte del Comune di nuovi investimenti potrà essere rivolta al Gestore per tutta la durata dell'affidamento, ma la loro realizzazione sarà disciplinata da appositi accordi (se e in quanto consentiti dalla normativa al tempo vigente) dal momento che il Contratto ne sancisce unicamente l'affidamento, senza disciplinarne il contenuto, né in termini tecnici né in termini economici.

## **Articolo 7 - Obblighi del Gestore**

1. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 4, la Società ha l'obbligo di gestire il Servizio nel rispetto delle modalità operative



puntualmente definite dal CSP. Il Gestore rimane l'unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali eventi o circostanze pregiudizievoli che dovessero verificarsi in conseguenza dello svolgimento delle attività regolate dal CSP e della gestione tutta del Servizio, essendo a tal proposito completamente sollevati e manlevati da qualsivoglia responsabilità il Comune e i funzionari dallo stesso dipendenti.

2. Il Gestore ha l'obbligo di assicurare la continuità del Servizio e di ripristinarne l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare sia al Comune che agli utenti i casi di sospensione o di irregolarità della prestazione.
3. Nello svolgimento del Servizio, il Gestore è obbligato ad assicurare le seguenti prestazioni:
  - a) rispettare e applicare nei confronti del personale dipendente le norme sui contratti collettivi di lavoro e l'obbligo delle assicurazioni assistenziali, previdenziali e antinfortunistiche, ivi comprese le misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal d.lg. 9/4/08, n. 81;
  - b) rinnovare le certificazioni di qualità UNI EN ISO dallo stesso detenute nel caso vengano a scadenza durante il periodo di vigenza del Contratto.
4. Il Gestore ha inoltre l'obbligo di:
  - a) garantire il corretto presidio e la gestione del Servizio;
  - b) svolgere eventuali attività non contemplate dal CSP, secondo le richieste formulate dal Comune e alle condizioni economiche all'uopo concordate tra le Parti;
  - c) tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno o responsabilità, civile o penale, che derivasse a terzi in dipendenza o conseguenza dell'esecuzione del Contratto.
5. Altri obblighi a carico del Gestore sono indicate nel CSP, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto.
6. Qualora dovessero verificarsi eventuali danni alle attrezzature e alle dotazioni strumentali alla gestione del Servizio, imputabili al Gestore e non dipendenti dal normale uso di tali dotazioni, la Società dovrà provvedere al ripristino e/o alla sostituzione di tali beni nel termine assegnato dal Comune, il tutto a propria cura e spese. In mancanza, il Comune procederà d'ufficio, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria prestata dalla Società ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 16.

## **Articolo 8 - Livelli di efficienza e affidabilità del Servizio**

1. Gli standard di efficienza e di affidabilità del Servizio sono garantiti, per tutto il periodo di gestione contrattuale dei servizi erogati, dal mantenimento in capo alla società delle certificazioni di qualità sicurezza ambiente attualmente in possesso, nello specifico UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, ISO 39001:2012 e BSOHSAS 18001:2007.
2. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal CSP, al fine di garantire la piena efficienza e affidabilità del Servizio, assicura, per tutta la durata dello stesso, la disponibilità dei mezzi e degli strumenti necessari al relativo espletamento.
3. Il Gestore provvede alla manutenzione degli automezzi utilizzati e alla loro eventuale immediata sostituzione in caso di obsolescenza o rottura.

## **Articolo 9 - Carta dei Servizi**

1. Lo schema della Carta dei Servizi è riportato nell'allegato *sub "D"*.
2. Entro i primi 3 (tre) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto, il Gestore predisporrà una versione definitiva della Carta dei Servizi, in cui siano indicate:
  - gli standard di qualità garantiti per i servizi oggetto del Contratto;
  - le modalità di misurazione degli standard;
  - le procedure di contatto con i cittadini;
  - le procedure di rendicontazione al Comune dei livelli di servizio ottenuti.
3. La Carta dei Servizi dovrà essere resa disponibile a tutti i cittadini in formato elettronico attraverso il sito web del Comune e del Gestore.

## **Articolo 10 - Vigilanza e controllo**

1. Ai fini della verifica dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del Servizio, il Comune può svolgere nei confronti del Gestore attività di vigilanza e controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di

quest'ultimo. A tal fine il Gestore consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che il Comune ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere e impianti, purché attinenti al Servizio.

2. In particolare, il Comune ha diritto di:
  - a) chiedere e ottenere tempestivamente dal Gestore dati, documenti e informazioni sullo svolgimento del Servizio;
  - b) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive presso il Gestore sullo svolgimento del Servizio;
  - c) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive sui luoghi e sulle dotazioni comunque interessati dallo svolgimento del Servizio.
3. Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive possono essere effettuati con un preavviso scritto di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità e urgenza. Nella richiesta di accesso devono essere indicati i luoghi oggetto di accertamento, sopralluogo o ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustificano eventuali termini ridotti di preavviso.
4. Ai fini dell'effettuazione dell'attività di vigilanza e controllo, il Comune può avvalersi di personale interno o esterno qualificato al quale delegare gli oneri di cui ai commi precedenti. Dell'esito degli accertamenti, verifiche e controlli eseguiti viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalle Parti.
5. Al fine di rendere possibile l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, il Gestore è tenuto a trasmettere al Comune:
  - a) con frequenza mensile, entro i primi 15 (quindici) giorni del mese successivo, un prospetto riepilogativo circa l'erogazione del Servizio con adeguate informazioni sull'andamento del medesimo e delle raccolte differenziate contenente i dati quantitativi delle singole frazioni e tipologie di rifiuto raccolte e la specificazione dei relativi impianti di conferimento;
  - b) con frequenza annuale, entro il mese di marzo dell'anno successivo, una relazione recante i dati consuntivi, dettagliati, della gestione dell'anno trascorso.

## **Articolo 11 - Eventi di forza maggiore**

1. Costituisce Evento di Forza Maggiore ogni evento impreveduto e/o imprevedibile non imputabile alle Parti che renda impossibile, a una delle Parti o a entrambe, l'adempimento del Contratto in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause d'impossibilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva, ai sensi degli artt. 1463 e ss. cod. civ..
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono Evento di Forza Maggiore:
  1. scioperi (sia nazionali che locali, ivi compresi quelli riguardanti il personale del Gestore e/o del suo socio privato, nonché del personale di società terze proprietarie degli impianti presso cui è previsto il conferimento di determinate tipologie di rifiuti, nonché delle società che effettuano determinati segmenti di attività in regime di subaffidamento) o altre agitazioni del personale;
  2. guerra, atti di terrorismo, sabotaggio o vandalismo contro impianti o mezzi di proprietà del Gestore e/o del suo socio privato o di soggetti terzi comunque coinvolti nell'erogazione del Servizio, o simili eventi o circostanze;
  3. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi o circostanze;
  4. qualsiasi situazione di incolpevole indisponibilità di mezzi o impianti del Gestore e/o del suo socio privato dovuti, a titolo esemplificativo, a:
    - a. provvedimenti di sospensione e/o annullamento, o ritardi nel conseguimento e/o rinnovo di provvedimenti, permessi, autorizzazioni, emanati da autorità amministrative e/o giudiziarie in virtù di leggi e/o regolamenti per l'erogazione del Servizio;
    - b. eventuali ulteriori ipotesi di *factum principis*.
3. In presenza di un Evento di Forza Maggiore, la Parte che invochi il verificarsi di un tale evento con riferimento all'adempimento delle proprie obbligazioni in forza del Contratto dovrà darne tempestiva comunicazione all'altra Parte, secondo le modalità di cui al successivo articolo 23, in ogni caso entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalla conoscenza del verificarsi dell'evento, specificandone il contenuto e le conseguenze sull'adempimento dei propri obblighi contrattuali nonché le modalità e la tempistica, ove preventivabili, di ripristino delle normali condizioni contrattuali.
4. Salvo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3, il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore non potrà dar luogo a richieste d'indennizzo, penali e/o risarcimenti di danni da nessuna delle Parti.

## **Articolo 12 - Contestazione degli inadempimenti, diffida ad adempiere e applicazione di penali**

1. I ritardi e gli inadempimenti delle obbligazioni contrattuali addebitabili al Gestore sono contestati dal Comune mediante l'invio, con le modalità di cui al successivo articolo 23, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.
2. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare al Comune le proprie osservazioni.
3. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, il Comune può diffidare il Gestore a provvedere, fissando al proposito un congruo termine e applicando, se ne ricorrano i presupposti, la relativa penale.
4. L'importo delle penali è indicato per ogni violazione nell'allegato *sub "E"*. L'ammontare delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Qualora, a fronte di reiterati inadempimenti, l'importo delle penali da addebitare al Gestore arrivi a superare il limite del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, il Comune avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dal successivo articolo 13.
5. Qualora il Gestore non adempia al proprio obbligo di corrispondere, in tutto o in parte, la penale irrogata, il Comune preleverà la somma non versata avvalendosi della garanzia prestata dalla Società ai sensi del successivo articolo 16.
6. L'eventuale contestazione di inadempimenti contrattuali e l'applicazione delle relative penali non esonera il Gestore dall'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ivi comprese quelle per le quali si sia reso inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali stesse.
7. L'applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune di avvalersi di quanto previsto in materia di risoluzione, né di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

## **Articolo 13 - Clausola risolutiva espressa**

1. Salvo quanto altrimenti previsto anche nel CSP, il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., in caso di:
  - a) inadempimento, da parte del Gestore, del divieto di cessione del Contratto e di subaffidamento, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18;
  - b) mancata reintegrazione, da parte del Gestore, della garanzia cauzionale dallo stesso prestata in favore del Comune, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16.
2. Il Contratto si risolve altresì di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ.:
  - a) in caso di gravi e reiterati inadempimenti, da parte del Gestore, a seguito dell'inoltro di formali diffide da parte del Comune e una volta decorsi inutilmente i termini dallo stesso assegnati per adempiere regolarmente.
3. La volontà del Comune di avvalersi della clausola risolutiva espressa oggetto del presente articolo deve essere comunicata al Gestore con lettera raccomandata secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 23.

#### **Articolo 14 - Responsabilità delle Parti**

- 1 Il Gestore risponde direttamente dei danni prodotti a persone o cose o animali in dipendenza dell'erogazione del Servizio al medesimo affidato, rimanendo a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati all'ambiente, alle persone, alle proprietà in dipendenza degli obblighi derivanti dal Contratto o nell'erogazione del Servizio.
- 2 Il Comune risulterà comunque direttamente responsabile per i danni che dovessero derivare sia al Gestore, sia agli impianti di proprietà di soggetti terzi, a causa del conferimento di rifiuti non stabiliti nelle tipologie di rifiuti ammessi al conferimento nel Contratto o nei suoi allegati e/o comunque del conferimento di materiale non consentito.

#### **Articolo 15 - Controversie**

1. Qualora e in qualsiasi momento fra il Comune e il Gestore sorgano contestazioni sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, ciascuna Parte potrà notificare all'altra, con lettera

raccomandata secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 23, l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto.

2. Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.
3. Tutte le controversie in ordine alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del Contratto che non sia stato possibile risolvere bonariamente ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Monza.

### **Articolo 16 - Garanzie**

1. A garanzia dell'esatto adempimento alle obbligazioni assunte dalla Società con la sottoscrizione del Contratto, il Gestore ha costituito una cauzione pari a Euro ..... (Euro .....) mediante consegna della polizza fideiussoria bancaria n. FDI ..... rilasciata in data ..... dalla Banca Popolare di Sondrio, contenente la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.
2. La garanzia decorre dal giorno di stipula del Contratto e avrà validità per l'intero periodo di affidamento, e comunque sino alla presa in consegna, da parte del nuovo gestore, degli impianti e delle dotazioni strumentali alla gestione del Servizio.
3. Il Comune, salva ogni altra azione a sua tutela, potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di applicazione di penali, di pagamento d'ufficio di premi assicurativi, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione d'ufficio di opere di competenza del Gestore nonché a rimborso degli oneri che il Comune dovesse sostenere per colpa del Gestore. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della cauzione da parte del Comune, il Gestore sarà tenuto a reintegrarla sino all'importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.

4. Il Gestore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCTO) per un massimale di € 50.000.000,00 (euro cinquanta milioni), rilasciata in data 31/12/18 da Generali, per i danni causati a terzi nell'erogazione del Servizio, nonché le normali assicurazioni R.C. per automezzi per un massimale "unico" di almeno di 6.000.000,00 (seimilioni) per ciascun mezzo. Copia delle polizze assicurative stipulate a copertura dei rischi di cui sopra viene consegnata al Comune al momento della sottoscrizione del Contratto.
5. Le coperture assicurative di cui al precedente comma decorrono dalla data di inizio del Servizio. I relativi massimali di cui sopra non costituiscono limiti di risarcibilità degli eventuali danni causati dal Gestore.
6. Il Gestore si obbliga a trasmettere al Comune le quietanze relative al pagamento dei premi entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di relativa scadenza. Ciascuna polizza dovrà contenere la clausola di sua validità anche in assenza di tempestivo pagamento del premio assicurativo.
7. In caso di mancato pagamento, il Comune potrà anche provvedere d'ufficio, imputando l'importo al deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

#### **Articolo 17 - Condizioni alla scadenza**

1. Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità disciplinate dal successivo comma 2, i beni di cui all'Allegato "C" realizzati dal Gestore durante il periodo di affidamento nel rispetto di quanto previsto dal CSP sono totalmente ammortizzati durante lo stesso periodo, a prescindere dal momento della relativa esecuzione, e dovranno pertanto essere trasferiti al Comune a titolo gratuito alla scadenza dell'affidamento, in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
2. Nel caso in cui, per il verificarsi di una situazione di eccezionalità e di urgenza che richieda l'esecuzione di interventi diversi da quelli contemplati nel CSP o a seguito di specifici accordi intercorsi tra le Parti, non sia possibile ammortizzare completamente le dotazioni realizzate e/o fornite nel periodo di validità dell'affidamento, e comunque nel caso di scadenza anticipata, per qualsiasi ragione intervenuta, rispetto al termine convenzionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, il trasferimento avverrà a fronte del pagamento di una somma pari al valore residuo degli ammortamenti di detti beni



risultante dai bilanci del Gestore, al netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto e al netto di eventuali somme versate alla Società dagli utenti.

### **Articolo 18 - Cessione del Contratto**

1. E' fatto divieto al Gestore di cedere, anche parzialmente, il Contratto o di subaffidare a terzi il Servizio, se non con l'autorizzazione del Comune, e fatta comunque eccezione per singole fasi di attività, accessorie o straordinarie quali, ad esempio, manutenzioni, forniture, trasporti specifici, realizzazione di opere e impianti. L'inadempimento della presente disposizione costituisce presupposto per la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., dando inoltre diritto al Comune di procedere all'incameramento totale della garanzia di cui all'articolo 16.
2. Il Gestore potrà procedere a fusioni o incorporazioni con altre società, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a condizione che a seguito di tali operazioni straordinarie non risulti diminuito il valore del patrimonio netto della Società e che non vengano meno i requisiti, di ordine economico-finanziario e tecnico, presi in considerazione per l'affidamento del Servizio.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2 il Gestore sarà tenuto a fornire al Comune apposita descrizione dell'operazione di cui è prevista l'esecuzione, dando altresì evidenza del verificarsi delle condizioni di cui al medesimo comma 2, e ciò con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto al momento in cui è previsto che l'operazione ipotizzata venga finalizzata, pena la risoluzione del Contratto, nonché l'incameramento totale da parte del Comune della garanzia di cui all'articolo 16.

### **Articolo 19 - Imposte, tasse, canoni**

1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti e ogni altro onere attinenti alla gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.

## **Articolo 20 - Incaricato del trattamento dati personali**

1. Per l'attività oggetto del Servizio, il Gestore assumerà la qualifica d'incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Con tale qualifica il Gestore potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine a ogni fase del trattamento dei dati personali.

## **Articolo 21 - Spese contrattuali**

1. Le spese relative alla stipulazione e registrazione del Contratto e di suoi eventuali atti integrativi o modificativi sono a carico del Gestore.
2. Le Parti dichiarano che le prestazioni previste nel Contratto sono soggette a IVA, al fine della registrazione a tassa fissa.

## **Articolo 22 - Norme applicabili**

1. Anche laddove non espressamente richiamate, al Contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, i provvedimenti dell'Autorità, degli enti locali e di altri enti, nonché le norme tecniche attinenti al Servizio.
2. In caso di potenziali discordanze fra quanto previsto nel Contratto e negli allegati, prevalgono le disposizioni recate dal Contratto.

## **Articolo 23 - Disposizioni finali**

1. Salvo quanto diversamente stabilito, le comunicazioni e le notificazioni necessarie o permesse dal Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e, fatta eccezione per ogni diversa previsione dello stesso, dovranno essere inviate, con lettera consegnata a mano, lettera raccomandata a.r., *e-mail* certificata o via fax, ai seguenti indirizzi:

se al Gestore a:

GELSIA AMBIENTE S.R.L.

Via Caravaggio, 26/A

20832 DESIO (MB)

PEC: [ambiente@pec.gelsia.it](mailto:ambiente@pec.gelsia.it)

FAX: 0362/482900

se al Comune di Barlassina:

.....

.....

FAX: .....

PEC: .....

ovvero presso i diversi indirizzi e/o numeri di fax, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla sottoscrizione del Contratto secondo le modalità e nelle forme previste nel presente articolo.

2. Qualsiasi modifica del Contratto non sarà valida, né vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
3. L'eventuale tolleranza di una Parte a comportamenti, atti e/o fatti in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.
4. Qualora una pattuizione o una clausola del Contratto risulti o divenga nulla o inefficace, tale circostanza non avrà alcun impatto sulla conformità alla legge, la validità o efficacia di qualsiasi altra pattuizione o clausola del Contratto medesimo.

#### **Articolo 24 - Allegati al Contratto**

1. Formano parte integrante del Contratto i seguenti documenti:
  - A. Capitolato Speciale Prestazionale (CSP);
  - B. Piano Economico di Gestione del servizio (PEG);
  - C. Piano degli investimenti iniziali;
  - D. Schema di Carta dei Servizi;
  - E. Tabella delle penali.

Desio (MB), lì [•]

Letto, firmato e sottoscritto

Gelsia Ambiente S.r.l.

Comune di Barlassina